



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”;

VISTA la delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002, concernente la “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, successivamente aggiornata dall’articolo 3 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;

VISTA la comunicazione COM/2009/0433 al Consiglio ed al Parlamento europeo “Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento”;

VISTA la Strategia nazionale per la biodiversità 2011-2020, approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 ottobre 2010, e i successivi documenti approvati per la sua attuazione;

VISTO il Piano strategico 2011-2020 previsto dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD, Convention on Biological Diversity) “Obiettivi di Aichi”, adottato con decisione X/2 della COP 10 del 18-29 ottobre 2010;

VISTO il regolamento UE n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai conti integrati economico-ambientali europei;

VISTA la comunicazione COM/2011/0244 della Commissione europea, intitolata “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020”;

VISTO il documento finale “The future we want” della conferenza Rio+20 del 2012, da cui discende l’impegno dell’Unione europea a integrare la contabilità del capitale naturale nei sistemi di contabilità nazionale;

VISTO il Programma generale d’azione dell’Unione europea in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, adottato con decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, ed in particolare gli articoli 27 e 84, punto viii;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la decisione XII/3 approvata dalla COP 12 della CBD nell'ottobre 2014, riguardante il financial reporting framework e i relativi rapporti trasmessi dall'Italia al segretariato CBD;

VISTO il Piano d'azione di Addis Abeba (Addis Abeba action agenda) sul finanziamento dello sviluppo, approvato dall'assemblea dell'ONU il 25 settembre 2015, ed in particolare i par. 125-133 sul reporting statistico;

VISTI gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'ambito dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dall'assemblea dell'ONU il 25 settembre 2015, nella quale i Paesi partecipanti si impegnano a sviluppare misure per il progresso dello sviluppo sostenibile complementari al PIL;

VISTE le conclusioni del Consiglio ambiente del 16 dicembre 2015, ed in particolare gli impegni presi nell'ambito della revisione di metà periodo della Strategia europea per la biodiversità al 2020;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ed in particolare l'articolo 67, concernente l'istituzione del Comitato per il capitale naturale;

VISTI gli obblighi crescenti di rendicontazione in materia di aiuti allo sviluppo (ODA-OCSE), contenuti nella Convenzione sulla biodiversità, nella Convenzione sui cambiamenti climatici, nell'Accordo di Monterrey e nell'Agenda di Addis Abeba;

CONSIDERATO quanto elaborato in ambito UNEP dall'iniziativa "The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB), istituita nell'ambito del G8+5 del 2007;

CONSIDERATA l'istituzione, durante la CBD COP10 del 2010 a Nagoya, della partnership della Banca mondiale "Wealth accounting and valuation of ecosystem services" (WAVES) come strumento di sostegno internazionale per l'inclusione della contabilità ambientale nei conti nazionali;

CONSIDERATO il rapporto n. 2/2010 dell'Agenzia europea per l'ambiente, "Scaling up ecosystem benefits - a contribution to the economics and biodiversity study";

CONSIDERATA l'adozione, da parte della commissione statistica delle Nazioni unite, durante il 43° meeting del 28 febbraio 2012, del Sistema di Conti Ambientali-Economici (SEEA), come standard statistico internazionale per l'integrazione dei conti ambientali nella contabilità nazionale, e lo sviluppo degli Ecosystem Experimental Accounts (EEA) per la contabilizzazione dei servizi ecosistemici generati dal capitale naturale;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO quanto definito nel GBO4 (Global Biodiversity Outlook 4) adottato nell'ottobre 2014 dalla COP 12 della CBD con particolare riferimento all'Aichi Target 20 "Mobilizing resources from all sources";

CONSIDERATI i rapporti tecnici della Commissione europea 2013-067 ("Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services - An analytical framework for ecosystem assessments under Action"), 2014-080 ("Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services - indicators for ecosystem assessments") e Issue 11/05/2015 ("In-depth Report, Ecosystem Services and Biodiversity");

CONSIDERATO il rapporto tecnico n. 6/2015 dell'Agenzia europea per l'ambiente (European ecosystem assessment concept, data, and implementation - Contribution to Target 2 Action 5 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) of the EU biodiversity strategy to 2020);

CONSIDERATO il rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente "The European environment - state and outlook 2015" (SOER 2015);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

Istituzione del Comitato per il capitale naturale

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per il capitale naturale, composto dai seguenti membri:

- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo presiede
- il Ministro dell'economia e delle finanze
- il Ministro dello sviluppo economico
- il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
- l'Autorità politica per la coesione territoriale
- il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
- il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- 1 rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
 - 1 rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
 - il Governatore della Banca d'Italia
 - il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica
 - il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
 - il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche
 - il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.
2. I componenti del Comitato possono delegare a partecipare ai lavori dell'organismo un proprio rappresentante, comunicandolo per iscritto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2 Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) prepara e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Il rapporto è corredato da:
- informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea;
 - valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.
- b) promuove l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione, da parte dei medesimi enti, di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall'ente per la tutela dell'ambiente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare, il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle sperimentazioni già effettuate dagli enti locali in tale ambito, anche avvalendosi di cofinanziamenti europei.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Comitato può, altresì, promuovere ogni iniziativa utile di conoscenza, consultazione e promozione del concetto di capitale naturale e delle sue applicazioni.

Art. 3 Funzionamento

1. Il Comitato, all'atto del suo insediamento, definisce le modalità del proprio funzionamento. I rapporti annuali e altri documenti del Comitato vengono approvati a maggioranza semplice dei componenti, con possibilità di espressione di pareri di minoranza motivati in dissenso da allegare a rapporti e documenti.

Art. 4 Gruppo tecnico di lavoro

1. Il Comitato si avvale di un gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La segreteria del Comitato e il funzionamento del gruppo tecnico di lavoro sono assicurati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente dalle Direzioni generali sviluppo sostenibile e protezione della natura e del mare, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 Oneri

1. Ai componenti del Comitato o ai rispettivi delegati, e ai membri del gruppo tecnico di lavoro, non spetta alcun compenso.
2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza dei componenti o dei loro delegati, o dei membri del gruppo tecnico di lavoro, nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, **18 APR. 2016**

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(prof. Claudio De Vincenti)**